

Misuratori Fiscali - Provvedimento AE del 28 luglio 2003,

(Prontuario per le Verificazioni Periodiche)

Punti chiave:

1. Trasferimento della responsabilità dal Produttore all'Utente
2. Deregulation dell'Assistenza tecnica e della manutenzione
3. Disciplina vincolistica della "verificazione periodica"

La Verificazione Periodica

Si intende per **verificazione periodica** di un misuratore, od anche verificazione, la procedura valutativa della conformità fiscale del misuratore stesso ai requisiti prescritti, da eseguirsi secondo definita periodicità. E' annuale, si applica a tutti i misuratori (già in servizio o non ancora in servizio).

Decorrenza:

Per gli AMF già in servizio al 23 ott 2003: **entro il 23 ottobre 2004** (un anno dall'entrata in vigore del provvedimento).

Per gli AMF non in servizio al 23 ott 2003: alla data del controllo di conformità: *(è eseguita dal funzionario dell'amministrazione finanziaria)* oppure alla data di immissione in servizio: *(è eseguita dal laboratorio abilitato)*.

Due procedure:

A) Misuratori con sigillo integro

Verifica dell'integrità del sigillo e inaccessibilità agli organi interni
Verifica della conformità fiscale, senza rimozione del sigillo fiscale
Applicazione targhetta.

B) Misuratori privi di sigillo fiscale

Sono richieste due autocertificazioni:

1. Quella dell'utente, che si assume la responsabilità della conformità del suo misuratore fiscale a quello regolarmente approvato:
2. Quella del tecnico che ha preventivamente rimosso il sigillo fiscale:

Le Annotazioni sul libretto:

- 1) Data di richiesta della VP
- 2) Data di inizio e sede di intervento
- 3) Descrizione anomalie; ritiro con/senza sostituzione
- 4) N. ultimo scontrino e ultimo azzeramento
- 5) N. iniziale/finale scontrini prova. (devono essere siglati e conservati)
- 6) N. ultimo azzeramento dopo l'intervento
- 7) Esito verifica: positivo/negativo
- 8) Data ultimazione intervento e firma
- 9) Data riconsegna (se VP c/o laboratorio)
- 10) Firma del tecnico per convalida annotazioni
- 11) Estremi identificativi del tecnico e del laboratorio

Gli Obblighi dell'Utente:

Su una pagina aggiuntiva del libretto devono essere indicati gli "Obblighi dell'utente, così come espressi al punto 8.1 del Provvedimento:

Gli utenti, fatto salvo ogni altro obbligo previsto dalle norme vigenti, ivi compresi quelli fissati dagli altri punti del presente provvedimento:

a) non possono impiegare o detenere nel luogo di svolgimento dell'attività di vendita nel diretto ed immediato rapporto con il pubblico misuratori non sottoposti a verifica entro il termine prescritto, privi per causa qualsiasi di sigillo fiscale o di targhetta di verifica periodica, o dichiarati non utilizzabili;

b) rispondono del corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad essi connesso;

c) mantengono l'integrità dell'etichetta di verifica periodica e del sigillo fiscale tranne il caso di rimozione per riparazione;

d) non utilizzano strumenti che presentino difformità, difettosità o inaffidabilità ai sensi delle norme vigenti in materia di misuratori fiscali, delle quali abbiano conoscenza.

La Comunicazione della “Messa in servizio”

E' a carico e responsabilità dell'Utente secondo quanto stabilito ai punti 11.1.5 e 11.3.2 del Provvedimento:

Art. 11.1.5: All'atto della messa in servizio dell'apparecchio misuratore fiscale, l'utente annota sul relativo libretto di dotazione l'ultimo numero di azzeramento risultante al termine delle eventuali operazioni di prova dichiarando, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, l'accertata integrità del bollo fiscale».

Art. 11.3.2: Entro il giorno successivo a quello della messa in servizio di un apparecchio misuratore fiscale, l'utente ne dà comunicazione al competente ufficio unico delle entrate mediante apposita dichiarazione compilata in conformità con le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni.

La “Dichiarazione di messa in Servizio”

Dichiarazione di “Messa in Servizio” di Apparecchio Misuratore Fiscale

All'Ufficio Unico delle Entrate
di.....
Data

Il sottoscritto..... Nato a..... Il.....

Cod. fiscale Nella qualità di

Della Ditta Domicilio..... Partita Iva

Dichiara di avere installato in data Un apparecchio misuratore fiscale
avente i seguenti elementi identificativi:

Marca Modello.....

Matricola..... Data di acquisizione

Il sottoscritto dichiara inoltre che:

o L'apparecchio è installato presso il seguente esercizio:.....

o L'assistenza tecnica è affidata alla Ditta:

Domicilio..... P. Iva.....

o La Messa in servizio è stata eseguita dal Tecnico:

Sig.....Cod. Fiscale.....

N° tessera e marchio identificativo.....

Con osservanza

Il Tecnico

L'Utente

Firma

Firma

Le “Targhette”

I misuratori sono muniti oltre che del prescritto sigillo fiscale anche di una “targhetta di verifica periodica” con termini di validità non scaduti, distruggibile, con annotazioni ad inchiostro indelebile, applicata ai sensi del punto 4.3 a seguito di verifica periodica.

- o Targhetta verde con data valida: OK
- o Targhetta rossa: stop utilizzo AMF
- o Targhetta mancante, abrasa, scaduta: stop utilizzo AMF

Misuratore fiscale N. 12345678 Verifica periodica Scadenza		
Mese	Anno	Mese
1	2 0 0 3 Verdi Snc 1234	7
2		8
3		9
4		10
5		11
6		12



Nel caso di apposizione della “targhetta rossa” è necessario consegnare al Cliente una lettera di notifica. Se il Cliente non l’accettasse sarà a questi inviata tramite raccomandata.

Resoconto

(Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28.7.2003, punto 4.4, lett. b))

Misuratore matr.

Ditta

Difettosità tecniche, funzionali e fiscali riscontrate:

.....

.....

Motivi di inutilizzabilità fiscale

In fede

Cognome e nome

Cognome e nome

Luogo e Data

Firma del tecnico

Firma dell’utente

Il Cliente ha la facoltà di effettuare ricorso amministrativo all’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale entro 30 giorni dalla data del resoconto. Entro 40 giorni da tale data è prevista la procedura di defiscalizzazione (art. 7 DM 4.4.90).

I misuratori:

- o con targhetta scaduta
- o privi per qualsiasi causa del sigillo fiscale
- o privi di targhetta di verifica periodica
- o dichiarati non utilizzabili (targhetta rossa)

Sono considerati a tutti gli effetti privi del sigillo fiscale.

L’emissione di scontrini con un apparecchio misuratore dopo la data di scadenza della targhetta di verifica periodica (e quindi considerato “privo” di sigillo fiscale”) configura agli effetti sanzionatori la violazione di “mancata emissione dello scontrino fiscale.”

La data di scadenza coincide con l’ultimo giorno del mese indicato sulla targhetta.

La disciplina transitoria

Gli attuali Centri di Assistenza, se risultano nella mappa del produttore al 23 settembre 2003 (data di pubblicazione in GU del Provvedimento) devono inviare per Raccomandata AR o Postacelere AR Comunicazione (non domanda) all’Agenzia delle Entrate conforme al seguente facsimile:

RACCOMANDATA A.R. (ovvero: Postacelere A.R.) (su carta intestata della Ditta)	Spett. AGENZIA delle entrate Direzione Centrale amministrazione Via Mario Carucci, 85 00143 ROMA
Apparecchi misuratori fiscali: Comunicazione ai sensi del punto 12 – Provv. Agenzia entrate del 28.7.03 Il sottoscritto, nato a il CF, in qualità di del centro di assistenza Ditta con sede legale in via Città Partita IVA, comunica di effettuare, fino alla data consentita, le operazioni di verifica periodica sui misuratori fiscali prodotti dalla Ditta secondo le procedure previste dal provvedimento in oggetto, con i seguenti tecnici: Cognome/nome/dati anagrafici/CF/titoli/qualifiche/esperienze professionali/numero identificativo	
Dichiara altresì che, alla data del 23 settembre 2003 il centro di assistenza risultava autorizzato ad eseguire interventi annuali ai sensi del DM 4.4.90, in quanto facente parte della valenza organizzativa della predetta Ditta, e si impegna a comunicare trimestralmente i dati delle verificazioni periodiche effettuate, secondo le indicazioni che saranno fornite da codesta Agenzia.	
In fede/ Cognome e nome/ firma	Luogo e data

Trascorsi 180 giorni dal 23 ottobre, data di entrata in vigore del provvedimento, **ovvero entro il 20 aprile 2004**, avranno facoltà di inoltrare ulteriore domanda per diventare Laboratori abilitati.